

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1 – E' costituita un'associazione denominata "PALATIFINI".

Articolo 2 – L'associazione ha sede a Genova. L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di Genova. Articolo 3 – L'associazione ha per oggetto: La promozione della cultura enogastronomica italiana e di quella ligure in particolare; L'organizzazione di riunioni conviviali e di attività culturali legate all'enogastronomia.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 – Il patrimonio è costituito: Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio; Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite: Dalle quote sociali; Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5 – L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre del 2004.

ASSOCIATI

Articolo 6 – Possono essere associate solo persone fisiche la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 7 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli Associati.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 – L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea degli Associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 9 - Il consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea degli associati, nomina nel proprio seno un presidente, un Vice Presidente e un Segretario con funzioni di cassiere.

Nessun compenso sarà dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 10 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti. Delle deliberazioni delle sedute del Consiglio si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro.

Articolo 11 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 12 – Il presidente, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima riunione.

ASSEMBLEE

Articolo 13 – Gli Associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 giugno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 cod. civ.

L'assemblea potrà essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale.

Articolo 14 – L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche del'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro all'assemblea demandato per legge o per statuto.

Articolo 15 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare dagli altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in caso di deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio o la responsabilità dei Consiglieri.

Articolo 16 – L'assemblea è presidente del Consiglio, in mancanza di questi dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea constatate la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento. Delle deliberazioni delle sedute dell'Assemblea si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro. Articolo 17 – Le Assemblee sono regolarmente costituite con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli iscritti nel libro dei soci. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

SCIOGLIMENTO

Articolo 18 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine dalla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Articolo 19 – Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre proibitivi da nominarsi all'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Genova, otto luglio duemilaquattro.